SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 gennaio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1998, n. 1. *(Raccolta 1998).*

Disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonché proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina. Pag. 4

DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1998, n. 2.

Disposizioni urgenti concernenti l'impiego di contingenti delle Forze armate in attività di controllo del territorio in Sicilia e nella provincia di Napoli . . . . Pag. 6

DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 1998, n. 3.

Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 15 marzo 1997, n. 59 . . . . Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 31 dicembre 1997.

Ammissione di progetti al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione . . . . Pag. 18

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 3 settembre 1997, n. **478.**

Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali. Pag. 20

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 29 dicembre 1997.

Determinazione della misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio della assicurazioni r.c. auto sono tenute a versare per l'anno 1998 alla CONSAP S.p.a., gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada». Pag. 21

DECRETO 9 gennaio 1998.

Revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate a Il Sole - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Genova, e direzione generale in Milano, e liquidazione coatta amministrativa della società .... Pag. 22

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 29 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Armonia» a r.l., in Reggio Calabria .... Pag. 23

DECRETO 29 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Fiamme Oro» a r.l., in Reggio Calabria .... Pag. 24

DECRETO 29 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Arcobaleno» a r.l., in Reggio Calabria .... Pag. 24

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 17 dicembre 1997.

Dichiarazione «tipo approvato» dell'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa e del tipo a caduta libera denominata «GES 22», fabbricata dalla società Norsafe As - Faervik. Pag. 24

DECRETO 17 dicembre 1997.

Dichiarazione «tipo approvato» dell'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa, munita di impianto autonomo di respirazione d'aria e resistente al fuoco, del tipo a caduta libera, denominata «GES 22 T», fabbricata dalla società Norsafe As - Faervik .... Pag. 25

DECRETO 17 dicembre 1997.

Dichiarazione «tipo approvato» del battello di emergenza denominato «Midget 5.0 M», fabbricato dalla società Norsafe As - Faervik .... Pag. 26

Ministero delle finanze

DECRETO 3 novembre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Portoferraio .... Pag. 27

DECRETO 30 ottobre 1997.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la sezione staccata di Urbino nell'ambito dell'ufficio del territorio di Pesaro .... Pag. 28

Ministero della sanità

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 10 dicembre 1997.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ...... Pag. 29

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 16 ottobre 1997.

Terzo aggiornamento del contratto di programma con il gruppo Barilla. (Deliberazione n. 207/97) .... Pag. 30

DELIBERAZIONE 16 ottobre 1997.

Variazioni del contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Saras S.p.a. (Deliberazione n. 208/97) .... Pag. 31

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Toscana

ORDINANZA 5 dicembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 222. Risistemazione sistemi di acquedotto nel settore nord del comune di Pietrasanta - Comune di Pietrasanta - Ente attuatore Consorzio Versilia acque. Importo dell'intervento L. 1.587.440.000. Perizia di variata distribuzione di spesa. Presa d'atto. (Ordinanza n. 390) .... Pag. 32

ORDINANZA 5 dicembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 146 - 1° stralcio. S.p. 13 «Di Valdarni» - Località Boschetto. Opere di sistemazione del versante in frana. Ente attuatore amministrazione provinciale di Lucca. Variazione quadro economico. Presa d'atto. (Ordinanza n. 391) .... Pag. 32

ORDINANZA 5 dicembre 1997.

Evento sismico del 21 marzo 1997 nei comuni di Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio. Approvazione piano ex-articolo 2. Ordinanza Ministero dell'interno n. 2705 del 28 ottobre 1997. (Ordinanza n. C/392) .... Pag. 33

ORDINANZA 5 dicembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 11-*bis* - S.p. 9 «Di Marina» - Località «Bivio di Iacco» - Ripristino del corpo stradale e ricostruzione delle opere di sostegno. Ente attuatore amministrazione provinciale di Lucca - Variazione quadro economico. Presa d'atto. (Ordinanza n. 393) .... Pag. 34

ORDINANZA 5 dicembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 11 - S.p. 9 «Di Marina» - Interventi numeri 15, 16, 18 e 19. Ripristino del corpo stradale opere di contenimento e varie nelle località «Marcaccio», «Corvaia» e «Ponteggiori». Ente attuatore amministrazione provinciale di Lucca - Variazione quadro economico. Presa d'atto. (Ordinanza n. 394) .... Pag. 35

ORDINANZA 10 dicembre 1997.

Eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa Carrara. Piano di emergenza e prima sistemazione idrogeologica. Progettazioni - Modifica e integrazione delle ordinanze n. 173 del 25 febbraio 1997 e n. 351 del 13 ottobre 1997. (Ordinanza n. 395) .... Pag. 36

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Rinvio della ripubblicazione dei testi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e della legge 27 dicembre 1997, n. 450, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998)» .... Pag. 37

Ministero del commercio con l'estero: Vigilanza mediante duplice controllo per l'importazione di taluni prodotti siderurgici originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. (Comunicato del 30 dicembre 1997) .... Pag. 37

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 13 gennaio 1998 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 .... Pag. 37

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero della sanità 1° dicembre 1997 concernente: «Autorizzazione agli Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di ossa e parti molli da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 9 agosto 1996». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 294 del 18 dicembre 1997) .... Pag. 38

Comunicato relativo al decreto rettorale 11 ottobre 1997 dell'Università di Perugia concernente: «Modificazione allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 28 ottobre 1997). Pag. 38

Comunicato relativo al decreto rettorale 21 ottobre 1997 dell'Università di Perugia concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 del 10 novembre 1997). Pag. 38

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1998, n. 1. *(Raccolta 1998).*

Disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonché proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1997, n. 72;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1997, n. 239;

Visto l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica albanese sulla cooperazione bilaterale nel campo della difesa, firmato a Roma il 13 ottobre 1995;

Visto il protocollo di intesa tra il Ministro della difesa della Repubblica italiana ed il Ministro della difesa della Repubblica albanese, firmato a Roma il 28 agosto 1997, per la costituzione di una delegazione italiana di esperti e per l'impiego di un gruppo navale nelle acque territoriali albanesi, entro e oltre tre miglia dalla costa;

Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1144 del 19 dicembre 1997, che autorizza la proroga della partecipazione di un contingente dell'Arma dei carabinieri alla Forza di polizia internazionale (IPTF) nel quadro degli accordi di Dayton, con compiti di polizia internazionale e giurisdizione in Bosnia-Erzegovina;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana in Albania per la riorganizzazione ed il consolidamento delle Forze armate albanesi di cui al citato protocollo d'intesa del 28 agosto 1997, assicurare la continuazione della partecipazione di un contingente italiano alle operazioni della NATO nella Bosnia-Erzegovina e prorogare la partecipazione di un contingente dell'Arma dei carabinieri alla Forza di polizia internazionale in Bosnia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il Ministero della difesa è autorizzato a prestare assistenza e collaborazione alle Forze armate albanesi sotto forma di consulenza, assistenza tecnica, addestramento ed istruzione, esercitazioni, addestramento operativo e fornitura di beni e servizi, nei settori e con le modalità concrete che verranno stabilite di comune accordo dalle autorità italiane ed albanesi, valutando di volta in volta le esigenze specifiche della parte albanese, la disponibilità da parte italiana e la situazione generale.

2. Lo sviluppo delle attività di assistenza e cooperazione, di cui al comma 1, è affidato ad una delegazione italiana di esperti (DIE), composta di non più di sessanta militari, operante in collaborazione con gli esperti militari albanesi.

3. Al fine di attuare quanto previsto dall'accordo esistente tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica albanese sulla cooperazione bilaterale nel campo della difesa, firmato a Roma il 13 ottobre 1995, e dal protocollo d'intesa tra i Ministri della difesa italiano e albanese, firmato a Roma il 28 agosto 1997, è autorizzato l'impiego di un gruppo navale a Durazzo, composto di unità navali d'altura e unità navali minori operanti entro tre miglia dalla costa, ivi comprese le acque interne albanesi.

4. Al fine di consentire, altresì, quanto previsto dall'accordo per scambio di lettere tra i Ministri degli affari esteri della Repubblica italiana e della Repubblica albanese, firmato il 25 marzo 1997, e dal relativo protocollo tecnico, firmato dai Ministri della difesa italiano ed albanese il 2 aprile 1997, rinnovati dallo scambio di lettere tra gli stessi Ministri degli affari esteri il 30 ottobre 1997, è autorizzato l'impiego di unità navali ed aeromobili della Marina militare operanti nelle acque internazionali ed in quelle territoriali albanesi oltre tre miglia dalla costa.

5. Al personale di cui al comma 2 è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso o continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Allo stesso personale, dal momento della costituzione della delegazione italiana di esperti, è attribuito il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge stessa, nella misura del 140 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

6. Al personale militare di cui al comma 3 è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso o continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

7. Al personale militare di cui al comma 4 è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, allorché è impegnato nelle acque territoriali albanesi, fino al 31 gennaio 1998, entro i limiti temporali previsti dallo scambio di lettere tra i Ministri degli affari esteri italiano ed albanese, avvenuto il 30 ottobre 1997.

8. Al personale civile comunque impiegato in territorio albanese è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

9. Contro i rischi comunque connessi all'impiego in territorio o nelle acque albanesi territoriali e interne, nei confronti del personale di cui al comma 5, qualora ad esso non sia attribuito il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e del personale di cui ai commi 6, 7 e 8, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439.

10. Al personale militare e civile di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Al personale militare di cui ai commi 6 e 7 si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 5, del predetto decreto-legge.

11. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la cessione a titolo gratuito alle autorità albanesi di beni e servizi, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

12. Sono autorizzati lavori di ripristino in condizioni di efficienza ed operatività delle unità navali di proprietà dello Stato albanese che si trovano nella disponibilità dello Stato italiano, entro il limite di spesa di lire 1.800 milioni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Sono altresì autorizzati lavori di ripristino in condizioni di efficienza dei fari e segnalamenti marittimi albanesi, entro il limite di spesa di lire 500 milioni.

13. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito degli interventi in Albania di cui al presente articolo.

Art. 2.

1. Il termine del 31 dicembre 1997, stabilito dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1997, n. 72, relativo alla presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, è prorogato fino al 29 giugno 1998, fermo quanto previsto dal decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, anche in materia di trattamento economico. Contro i rischi connessi all'impiego, al personale del contingente si applicano le norme di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439.

Art. 3.

1. Per le finalità ribadite con la risoluzione delle Nazioni Unite n. 1144 del 1997, la permanenza del contingente dell'Arma dei carabinieri a BRCKO (Bosnia-Erzegovina) di cui al decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1997, n. 239, è prorogata, con effetto dal 19 novembre 1997, per la durata di sei mesi, eventualmente prorogabili. Restano ferme le restanti disposizioni del citato decreto-legge. Contro i rischi connessi all'impiego, al personale del contingente si applicano le norme di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 78.046 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 820,3 milioni, per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

98G0010

DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1998, n. 2.

Disposizioni urgenti concernenti l'impiego di contingenti delle Forze armate in attività di controllo del territorio in Sicilia e nella provincia di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653;

Visto il decreto-legge 14 luglio 1997, n. 215, convertito dalla legge 28 agosto 1997, n. 282;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di continuare ad assicurare fino al 30 giugno 1998 l'impiego di contingente delle Forze armate per l'espletamento dei compiti di controllo e di sorveglianza del territorio nelle province della Sicilia e nella provincia di Napoli, in attesa che, entro la predetta data, venga completato il programma già avviato di graduale sostituzione di detti contingenti con il personale in servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, in attesa della disponibilità di maggiori aliquote dei contingenti di leva da ammettere a prestare servizio quale ausiliario della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, le disposizioni del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653, concernenti l'impiego di personale delle Forze armate per esigenze di controllo del territorio nelle province della Sicilia, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 1998. Fino alla stessa data continuano ad applicarsi altresì le disposizioni per l'impiego di personale delle Forze armate per esigenze di controllo del territorio nella provincia di Napoli, di cui al decreto-legge 14 luglio 1997, n. 215, convertito dalla legge 28 agosto 1997, n. 282.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 40.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 12.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 7.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 21.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

98G0011

DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 1998, n. 3.

Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera *a)*, e 12, comma 1, lettere *g)* e *p)*;

Ravvisata l'esigenza di razionalizzare l'attuale assetto organizzativo delle varie commissioni e comitati, istituiti per legge, operanti nel settore dello spettacolo, con conseguente semplificazione e riattribuzione delle funzioni agli stessi affidate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997;

Acquisito il prescritto parere della commissione parlamentare bicamerale istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Comitato per i problemi dello spettacolo

1. L'articolo 3 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è abrogato.

2. Tutte le funzioni già attribuite al Consiglio nazionale dello spettacolo sono affidate al Comitato per i problemi dello spettacolo, di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, le cui sezioni hanno un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore ad undici. L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo può delegare la presidenza di singole sedute del Comitato.

3. All'articolo 1, comma 70, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del soppresso Consiglio nazionale dello spettacolo».

Art. 2.

Commissioni di esperti

1. L'articolo 46 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 13 della legge 21 giugno 1975, n. 287, è sostituito dal seguente:

«Art. 46 *(Commissioni di esperti). — 1.* Sono istituite una o più commissioni di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti di cui all'articolo 5.

2. Le commissioni, delle quali il numero è definito con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, che provvede, con proprio decreto, anche alla nomina dei componenti, sono così composte:

a) un dirigente del Dipartimento dello spettacolo, con funzioni di presidente;

b) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;

c) un esperto in rappresentanza dei produttori cinematografici di film di lungometraggio;

d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

e) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico.

3. I componenti di cui alle lettere da *b)* ad *e)* del comma 2 sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.».

2. L'articolo 47 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è abrogato.

Art. 3.

Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi

1. L'articolo 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, modificato dalla legge 21 giugno 1975, n. 287, è sostituito dal seguente:

«Art. 48 *(Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi). — 1.* È istituita una commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi. Essa esprime il parere:

a) sul rilascio degli attestati e sulla assegnazione dei premi di qualità ai film di lungometraggio di cui agli articoli 8 e 9;

b) sull'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi di cui all'articolo 11;

c) sulla qualifica di film "prodotti per i ragazzi".

2. La commissione, nominata con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, è così composta:

a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita funzioni di presidente;

b) tre critici cinematografici, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

c) due docenti universitari in materie umanistiche e sociologiche, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. La commissione è integrata, ai fini del parere sulla qualifica di film "prodotti per ragazzi", da due esperti in pedagogia e problemi dell'età evolutiva, designati dal Ministro di grazia e giustizia.

4. I componenti che abbiano partecipato, a qualsiasi titolo, alla realizzazione anche di un solo film in concorso nel periodo di permanenza in carica devono essere sostituiti.».

2. Gli articoli 49 e 50 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono abrogati.

3. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituito dal seguente: «Ai cortometraggi inclusi nella graduatoria sono assegnati premi in numero ed importo annualmente stabiliti con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.».

4. All'ottavo comma dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sono definiti i requisiti, le modalità ed i limiti di importo per la concessione dei mutui di cui al presente comma, in favore dei cortometraggi a contenuto narrativo.».

Art. 4.

Commissione apertura sale cinematografiche

1. L'articolo 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dalla legge 1° giugno 1975, n. 287, è sostituito dal seguente:

«Art. 52 *(Commissione apertura sale cinematografiche)*. — *1.* L'autorizzazione di cui all'articolo 31 è rilasciata sentito il parere di una commissione, nominata dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, così composta:

a) il capo del Dipartimento dello spettacolo, o dirigente del medesimo Dipartimento da lui delegato, con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche;

c) un rappresentante dei noleggiatori di film;

d) un rappresentante dei produttori di film.

2. I componenti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categorie maggiormente rappresentative.».

2. L'accertamento dei requisiti tecnici, di idoneità, di sicurezza e di igiene per il rilascio da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni alla apertura dei locali da destinare a sale per pubblici spettacoli, anche cinematografici o teatrali, è esclusivamente affidata alle commissioni provinciali di vigilanza, di cui all'articolo 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzatori comunque necessari all'apertura dei locali da destinare a spettacoli cinematografici o teatrali, il prefetto convoca una conferenza di servizi con gli enti e le amministrazioni interessati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le commissioni provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, sono altresì competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

3. All'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «Autorità competente in materia di spettacolo» sono inserite le seguenti: «, nei soli casi in cui il numero complessivo dei posti sia o divenga superiore a milletrecento.»; e sono aggiunte, in fine, le parole: «, qualora il numero dei posti sia superiore a milletrecento.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «*2.* Con regolamento adottato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni nei casi previsti dal comma 1.»;

c) al comma 4, le parole: «L'autorizzazione per l'attività» sono sostituite dalle seguenti: «L'esercizio legittimo dell'attività».

4. Il regio decreto-legge 10 settembre 1936, n. 1946, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 193, è abrogato.

Art. 5.

Revisione dei film

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente: «L'organizzazione del lavoro è demandata al capo del Dipartimento dello spettacolo. Ciascuna sezione è composta da un docente di diritto, in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'età evolutiva o da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi ed autori, da due rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, da due rappresentanti designati dalle categorie di settore maggiormente rappresentative, nonché, per il solo esame delle produzioni che utilizzano in qualunque modo gli animali, da un esperto designato dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative.».

2. Nel primo comma dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, le parole: «di volta in volta dal Ministro del turismo e dello spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «ad inizio di ogni anno dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo».

3. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i fini di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, la composizione delle sezioni della commissione, di cui all'articolo 2 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è integrata da ulteriori due rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative.».

4. Al fine di consentire il più efficiente lavoro della commissione di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, il Dipartimento dello spettacolo può stipulare convenzioni per l'assistenza tecnica alle proiezioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 6.

Qualificazione professionale delle imprese liriche

1. L'articolo 43 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è sostituito dal seguente:

«Art. 43. — *1.* I provvedimenti di ammissione e cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 42 sono adottati dal capo del Dipartimento dello spettacolo, sentita la commissione consultiva per la musica.».

Art. 7.

Norme generali di funzionamento

1. I componenti delle commissioni disciplinate dalla presente legge restano in carica, a partire dall'insediamento delle medesime nella nuova composizione, per due anni e possono essere confermati per un ulteriore biennio. Trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, i componenti possono essere nuovamente nominati. Nel caso di nomina disposta prima della scadenza dell'organo, il componente resta in carica fino a tale scadenza.

2. I pareri delle commissioni sono assunti a maggioranza dei componenti presenti, non computandosi gli eventuali astenuti.

3. I termini previsti per la presentazione di domande di contributo o ausili finanziari di qualunque tipo presso il Dipartimento dello spettacolo sono perentori ed anche al fine della attribuzione di acconti sui medesimi si applicano gli articoli 2 e 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. Tutti i comitati e le commissioni operanti presso il Dipartimento dello spettacolo si avvalgono di un segretario, individuato dal capo del Dipartimento tra il personale dipendente, con qualifica non inferiore alla settima.

5. Al fine di consentire il pieno aggiornamento nei settori di competenza del Dipartimento dello spettacolo, i componenti delle commissioni, di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, per il settore di competenza, ed i dirigenti del Dipartimento dello spettacolo, possono accedere agli spettacoli tenuti presso soggetti richiedenti contributi al Dipartimento medesimo.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. La giuria per la selezione delle sceneggiature, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1999 e da tale data le relative attribuzioni sono trasferite alla commissione consultiva per il cinema.

2. Nel nono comma dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, le parole: «Il comitato per il credito cinematografico» sono sostituite dalle seguenti: «La commissione consultiva per il cinema».

3. Alla costituzione dei comitati e delle commissioni nella composizione prevista dal presente decreto, si provvede entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo, mediante decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, la quale, per la prima costituzione, può individuare i componenti tra quelli già in carica o designati per gli organismi in precedenza operanti. Fino all'insediamento nella nuova composizione, operano i comitati e le commissioni nella composizione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Sono soppressi le commissioni ed i comitati non espressamente disciplinati dal presente decreto, ad eccezione di quelli istituiti ai sensi dell'articolo 1, commi da 59 a 70, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

5. Sono abrogati gli articoli 11 e 12, nonché il riferimento ai medesimi nel comma 1 dell'articolo 15, della legge 21 aprile 1962, n. 161, l'articolo 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonché il comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203.

6. Resta ferma l'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 della legge 30 aprile 1985, n. 163, recante: «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo» è così formulato:

«Art. 3 *(Consiglio nazionale dello spettacolo)*. — Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Consiglio nazionale dello spettacolo.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo o da persona dallo stesso delegato ed è composto da:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri;

c) un rappresentante designato dal Ministro del tesoro;

d) un rappresentante designato dal Ministro della pubblica istruzione;

e) un rappresentante designato dal Ministro per i beni culturali ed ambientali;

f) un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali;

g) tre rappresentanti designati dalla conferenza Stato-regioni, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 1983, n. 300;

h) sei rappresentanti designati dalla Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

i) un rappresentante della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE);

l) tre rappresentanti designati dalla Unione delle province d'Italia (UPI);

m) un rappresentante della RAI - Radiotelevisione italiana;

n) un rappresentante dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;

o) un rappresentante dell'Ente teatrale italiano (ETI);

p) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della produzione cinematografica, teatrale e musicale;

q) tre rappresentanti delle cooperative culturali designati dalle organizzazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

r) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della distribuzione cinematografica, teatrale e musicale;

s) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dell'esercizio cinematografico, teatrale e musicale;

t) due rappresentanti delle organizzazioni professionali delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante;

u) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

v) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali delle industrie tecniche cinematografiche, delle industrie cinetelevisive specializzate, degli esportatori di film;

w) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dei critici cinematografici, musicali e teatrali;

x) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali degli autori dei settori cinematografico, teatrale e musicale;

y) tre rappresentanti delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, riconosciute ai sensi dell'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, designati ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge medesima;

z) sei eminenti personalità della cultura nazionale.

Esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva.

Il Consiglio nazionale dello spettacolo è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e dura in carica tre anni. I singoli membri possono essere riconfermati per una sola volta. Per ciascuno dei componenti è nominato un supplente; questi sostituisce altresì, automaticamente, il componente effettivo che cessi per qualsiasi causa dalla carica nel triennio sino alla nomina del nuovo titolare. La presenza del supplente nelle sedute del Consiglio nazionale dello spettacolo è equiparata, a tutti gli effetti, a quella del membro effettivo.

Le riunioni del Consiglio nazionale dello spettacolo sono validamente tenute quando sia presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, un terzo dei componenti medesimi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

I componenti di cui alle lettere *i), m), n)* ed *o)* sono designati dai rispettivi enti.

I componenti di cui alle lettere *p), r), s), t), u), v), w)* e *x)* sono designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposti dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera *z)* sono scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta non siano pervenute le designazioni previste al comma precedente, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede ad emanare, con riserva di successiva integrazione, il decreto di costituzione del Consiglio, purché le designazioni non siano inferiori ai due terzi del numero complessivo dei componenti da nominare».

— Il testo dell'art. 1, commi 67 e 70, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, recante: «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni», come convertito, con modifiche, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è così formulato:

«Art. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata).

(Omissis).

67. Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui al comma 59, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo.

(Omissis).

70. Ai costi di funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni consultive istituite ai sensi dei commi 59 e 60, si provvede nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 46 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: «Nuovo ordinamento dei finanziamenti a favore della cinematografia», come modificato dall'art. 13 della legge 21 giugno 1975, n. 287, è così formulato:

«Art. 46 *(Commissioni di esperti)*. — Sono istituite presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una o più commissioni di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla programmazione obbligata di cui all'art. 5.

Le commissioni, il cui numero è fissato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo in relazione alle esigenze del lavoro, sono composte ciascuna di:

a) due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;

c) un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio;

d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

e) un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;

f) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico;

g) un attore cinematografico;

h) un esperto designato dall'Ente di gestione per il cinema dalle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi dell'art. 44.

Alle sedute di ogni commissione assiste un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

I componenti sono nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia. I rappresentanti di cui alle lettere da *b)* a *g)* sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Per ogni componente effettivo e per il segretario è nominato con le stesse modalità un supplente.

Le riunioni sono valide con la presenza di due terzi dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.

I componenti effettivi e supplenti durano in carica tre anni e non possono essere confermati per il triennio successivo».

— L'art. 47 della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213, è così formulato:

«Art. 47 *(Commissione di appello).* — Contro i provvedimenti relativi ai lungometraggi, adottati dalle commissioni di esperti di cui all'articolo precedente, gli interessati ed il funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, indicato nel terzo comma del precedente articolo, possono ricorrere entro il termine perentorio di venti giorni.

Il termine decorre per gli interessati dalla comunicazione del provvedimento del comitato di esperti, per il funzionario del Ministero dall'adozione del provvedimento stesso.

Sui ricorsi decide una commissione composta di:

a) il Ministro per il turismo e lo spettacolo, presidente;

b) il direttore generale dello spettacolo;

c) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;

d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

e) un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio;

f) un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;

g) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico;

h) un attore cinematografico;

i) un esperto designato dall'Ente di gestione per il cinema o dalle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica riconosciuti ai sensi dell'art. 44.

Un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione, esercita le funzioni di segretario. I membri di cui alle lettere *c), d), e), f), g), h)* sono nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I predetti membri sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

In caso di assenza o di impedimento del Ministro, la Commissione è presieduta da un Sottosegretario di Stato a ciò delegato.

Per ogni membro di cui alle lettere *c), d), e), f), g), h)* ed *i)* e per il segretario è nominato un supplente.

I membri di cui alle lettere *c), d), e), f), g), h)* ed *i)* durano in carica tre anni e non possono essere confermati per il triennio successivo.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti».

Note all'art. 3:

— L'art. 48 della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213, è così formulato:

«Art. 48 *(Commissione per gli attestati ed i premi di qualità ai lungometraggi).* — La commissione che esprime il parere sul rilascio degli attestati e sull'assegnazione dei premi di qualità ai film di lungometraggio, di cui agli articoli 8 e 9 è composta di:

a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) tre personalità della cultura e dell'arte, designate dall'Accademia nazionale dei Lincei;

c) due critici cinematografici designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e lo spettacolo, su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, salvo quanto previsto dalla legge 30 novembre 1973, n. 818.

La commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia.

Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. I componenti supplenti subentrano nell'incarico solo in caso di dimissioni od altre cause permanenti di impedimento del titolare, sino al termine del mandato a questo conferito. I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l'esame dei film per i quali sia stata presentata istanza ai sensi dell'art. 8 nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, esercitano le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente.

I componenti effettivi che abbiano partecipato a qualsiasi titolo alla realizzazione anche di un solo film in concorso nell'anno finanziario debbono essere sostituiti. I componenti hanno l'obbligo, nella prima riunione, di fare al riguardo apposita dichiarazione scritta.

Per essere nominati componenti della commissione è necessario non avere svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attività cinematografica nell'ambito della produzione del lungometraggio.

Con proprio regolamento, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per il turismo e lo spettacolo stabilirà i criteri di massima cui debbono attenersi le commissioni previste dagli articoli 48 e 49 nell'esame delle opere ai fini del rilascio degli attestati di qualità ai film di lungometraggio e della assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi.

All'osservanza del regolamento di cui al comma precedente sono tenute altresì le commissioni per l'assegnazione dei premi di qualità ai lungometraggi e ai cortometraggi previsti dall'art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, qualora le stesse non abbiano ancora iniziato i lavori all'atto dell'emanazione del regolamento stesso».

— Gli articoli 49 e 50 della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono così formulati:

«Art. 49 *(Commissione per i premi di qualità ai cortometraggi).* — La commissione che esprime il parere sull'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi di cui all'art. 11 è composta di:

a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente, designate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) tre critici cinematografici designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo

e dello spettacolo, su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, salvo quanto previsto dalla legge 30 novembre 1973, n. 818;

c) un docente universitario in materie scientifiche e un docente di sociologia o di psicologia designati dal Consiglio nazionale delle ricerche.

La commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, e sentita la commissione centrale per la cinematografia.

Per ogni componente effettivo è nominato un supplente, che subentra nell'incarico solo in caso di dimissioni o di altre cause di impedimento permanente del titolare, sino al termine del mandato a questo conferito. I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l'esame del film la cui domanda di nazionalità sia stata presentata nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, esercitano le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente.

I componenti effettivi che abbiano partecipato a qualsiasi titolo alla realizzazione anche di un solo film in concorso nell'anno finanziario debbono essere sostituiti. I componenti hanno l'obbligo, nella prima riunione, di fare al riguardo apposita dichiarazione scritta.

Per essere nominati componenti della commissione è necessario non aver svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attività cinematografica nell'ambito della produzione del cortometraggio».

«Art. 50 *(Comitato per i film prodotti per i ragazzi).* — Il comitato che esprime il parere sulla qualifica di film "prodotti per i ragazzi" è composto di:

a) un esperto di problemi dell'età evolutiva, presidente, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) un docente universitario di pedagogia, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

c) un docente universiario di psicologia, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

d) un esperto di problemi dell'età evolutiva, designato dal Ministro di grazia e giustizia;

e) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

f) un esperto in rappresentanza dei giornalisti cinematografici;

g) un insegnante di scuola media inferiore, designato dal Ministro per la pubblica istruzione.

Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. Due funzionari della carriera direttiva esercitano le funzioni, rispettivamente, di segretario effettivo e supplente.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.

Il comitato è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo sentito il parere della commissone centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere *e)* ed *f)* sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria. I componenti durano in carica per l'esame dei film la cui prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, sia avvenuta nel corso di ciascun esercizio finanziario e possono essere confermati per l'esercizio successivo».

— L'art. 11, comma terzo, della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213, è così formulato:

«Art. 11 *(Premi di qualità ai cortometraggi).*

(Omissis).

Ai cortometraggi inclusi nella graduatoria sono assegnati i seguenti premi:

a) due premi da lire 10 milioni ciascuno;

b) otto premi da lire 7 milioni ciascuno;

c) venti premi da lire 5 milioni e 500 mila ciascuno».

— L'art. 28, comma ottavo, della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213, è così formulato:

«Art. 28 *(Fondo particolare).*

(Omissis).

Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalità culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi di registi, soggettisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, è concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal fondo di garanzia, in misura pari al 90 per cento dell'importo massimo ammissibile, dedotte le partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del mutuo è fissato, ogni tre anni, con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, su proposta della commissione centrale per la cinematografia».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 52 della legge citata 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dalla legge 1° giugno 1975, n. 287, è così formulato:

«Art. 52 *(Commissione apertura sale).* — Le autorizzazioni di cui agli articoli 31 e 32 della presente legge sono rilasciate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere di una commissione composta di:

a) il direttore generale dello spettacolo, presidente;

b) un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale dello spettacolo, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

c) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali e uno della categoria del piccolo esercizio;

d) un rappresentante dei produttori di film;

e) un rappresentante dei noleggiatori di film;

f) due rappresentanti dei lavoratori del cinema;

g) un rappresentante degli autori cinematografici;

h) sei tecnici designati: uno dal Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dalle organizzazioni professionali degli ingegneri, uno dalle organizzazioni professionali degli architetti e uno dal Centro sperimentale di cinematografia.

I membri di cui alla lettera *h)* del precedente comma hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo, la commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera *b).*

La commissione è nominata, ogni due anni, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere *c), d), e), f)* e *g)*, sono designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su designazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Per ogni componente effettivo di cui alle lettere da *c)* ad *h)* è nominato un supplente.

Due funzionari della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo esercitano, rispettivamente, le funzioni di segretario effettivo e supplente.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti».

— L'art. 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è così formulato:

«Art. 141. — Per l'applicazione dell'art. 80 della legge è istituita in ogni provincia una commissione permanente di vigilanza nominata ogni anno dal prefetto, che la presiede.

Ne fanno parte: il questore, il medico provinciale, un ingegnere del genio civile, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, un esperto in elettrotecnica, un rappresentante degli esercenti locali di

pubblico spettacolo ed un rappresentante dell'organizzazione sindacale dei lavoratori dello spettacolo, designati dalle organizzazioni sindacali locali riconosciute, nonché il podestà del comune in cui trovasi o deve essere edificato il locale di pubblico spettacolo. Può essere aggregato, ove occorra, un esperto in acustica.

Nel caso di impedimento di alcuno dei membri, questo è sostituito da chi ne fa le veci o da altro funzionario espressamente designato, per i primi quattro membri, l'esperto in elettrotecnica è sostituito da un supplente all'uopo designato, e i rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e del sindacato dei lavoratori dello spettacolo sono sostituiti dai delegati supplenti designati dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti».

— L'art. 14 della legge 8 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è così formulato:

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla-osta e gli assensi richiesti.

2-*bis*. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-*bis* e 4».

2-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

3-*bis*. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.

4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

4-*bis*. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta».

— L'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, recante: «Disposizioni sui circhi equestri e lo spettacolo viaggiante» è così formulato:

«Art. 4. — È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.

Dall'elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco è redatto ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l'interno, su conforme parere della commissione di cui all'articolo precedente.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà periodicamente all'aggiornamento dell'elenco».

— L'art. 31 della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213, è così formulato:

«Art. 31 *(Apertura di sale cinematografiche)*. — La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione dell'Autorità competente in materia di spettacolo. È necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

L'Autorità di cui al comma 1 determina con proprio decreto, sentita la commissione centrale per la cinematografia, i criteri per la concessione dell'autorizzazione.

Il decreto terrà conto del rapporto tra popolazione e numero delle sale operanti nel territorio comunale, della loro ubicazione anche in rapporto alle sale operanti nei comuni limitrofi, del livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature, nonché della esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale.

L'autorizzazione per l'attività di esercizio cinematografico costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, stabiliti con decreto da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con l'Autorità competente in materia di spettacolo, ed è comprensiva dell'autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte varia su pedana».

— L'art. 17, comma 3, della legge 29 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è così formulato:

«Art. 17 *(Regolamenti)*.

(Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il regio D.L. 10 settembre 1936, n. 1946, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 193, concerne: «Norme per disciplinare la costruzione dei teatri, l'adattamento di immobili a sale di spettacolo teatrale, e la concessione di licenze per l'esercizio teatrale».

Note all'art. 5:

— L'art. 2, secondo comma, della legge 21 aprile 1962, n. 161, recante: «Revisione dei film e dei lavori teatrali» è così formulato:

«Art. 2 *(Composizione della commissione di primo grado)*.

(Omissis).

Il riparto del lavoro fra le sezioni è demandato al Ministro per il turismo e lo spettacolo. Ciascuna sezione è composta da un docente di diritto in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'età evolutiva in servizio o in quiescenza, da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi e autori, da quattro rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni più rappresentative, nonché da due rappresentanti delle categorie di settore; per ogni membro effettivo è nominato un supplente. Ove le associazioni di categoria non provvedano alle designazioni entro dieci giorni dalla richiesta, il Ministro per il turismo e lo spettacolo sceglie direttamente i membri non designati, sentita la commissione consultiva per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, prevista dall'art. 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, modificato dall'art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 897».

— L'art. 3, primo comma, della citata legge 21 aprile 1962, n. 161, è così formulato:

«Art. 3 *(Composizione della commissione di secondo grado)*. — La commissione di secondo grado è composta di due sezioni unite della commissione di primo grado, diverse da quella che ha emesso il primo parere e designate di volta in volta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo».

— L'art. 3, comma 6, del D.L. 29 marzo 1995, n. 97, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport», convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, è così formulato:

«Art. 3 *(Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo)*.

(Omissis).

6. Il regolamento di attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, nonché di adeguamento del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il garante per la radiodiffusione e l'editoria nonché le competenti commissioni parlamentari che esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento».

— Per il titolo della legge 21 aprile 1962, n. 161, vedasi nota all'art. 5.

— L'art. 5 della citata legge 30 aprile 1985, n. 163, è così formulato:

«Art. 5 *(Osservatorio dello spettacolo)*. — È istituito, nell'ambito dell'ufficio studi e programmazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, l'osservatorio dello spettacolo con i compiti di:

a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero;

b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;

c) elaborare documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati nazionali e internazionali.

A questi fini, per esigenze particolari, il Ministro del turismo e dello spettacolo può avvalersi, con appositi incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero complessivo di dieci in ciascun anno, della collaborazione di esperti e di enti pubblici e privati.

Le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti necessari allo svolgimento dei compiti dell'osservatorio dello spettacolo, nonché per le collaborazioni di cui al comma precedente, fanno carico al Fondo di cui all'art. 1 della presente legge».

Nota all'art. 6:

— L'art. 43 della legge 14 agosto 1967, n. 800 recante: «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali» è così formulato:

«Art. 43 *(Commissione di qualificazione professionale delle imprese)*. — L'ammissione e la cancellazione dall'elenco di cui al precedente articolo sono deliberate da una commissione di qualificazione professionale istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo. La commissiore è composta da:

a) un magistrato di Cassazione, con funzioni di presidente, designato dal Consiglio superiore della magistratura;

b) un funzionario del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a vice-prefetto;

c) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

d) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

e) due rappresentanti del movimento cooperativo;

f) due rappresentanti degli industriali dello spettacolo;

g) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

h) un esponente della cultura musicale, scelto dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo;

i) due rappresentanti dei musicisti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

La commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

I componenti di cui alle lettere *b)* e *c)* sono designati dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti di cui alla lettera *e)* sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su indicazione delle associazioni del movimento cooperativo maggiormente rappresentative, tra quelle riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

I componenti di cui alle lettere *f), g)* ed *i)* sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

I componenti indicati alle lettere *e), f), g), h)* ed *i)* durano in carica due anni.

Le deliberazioni sono rese esecutive con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo».

Note all'art. 7:

— Gli articoli 2 e 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme» sono così formulati:

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)*. — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20».

«Art. 3 *(Dichiarazioni temporaneamente sostitutive)*. — I regolamenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.

Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di quindici giorni, o nel più ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non è emesso.

I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresì i casi, le modalità ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorre, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali».

— L'art. 1, comma 59, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, recante: «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni» è così formulato:

«Art. 1 *(Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata).*

(Omissis).

59. La commissione centrale per la musica, di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'art. 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione per il credito cinematografico e commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono attribuite, salvo quanto disposto dal comma 60, le funzioni già proprie delle commissioni sostituite, nonché ogni altra funzione consultiva che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare».

Note all'art. 8:

— L'art. 8, comma 4, del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, recante: «Interventi urgenti a favore del cinema», convertito dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, che sostituisce il terzo comma dell'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è così formulato:

«Art. 28 *(Fondo particolare).*

(Omissis).

La selezione delle sceneggiature da ammettere al premio viene effettuata da una giuria presieduta da una personalità scelta dall'Autorità competente in materia di spettacolo tra quelle facenti parte del consiglio nazionale dello spettacolo, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, lettera *z)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163, e composta da:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) due esperti nominati dall'autorità competente in materia di spettacolo tra personalità rappresentative del mondo della cultura e della produzione cinematografica;

c) due autori, un produttore, un distributore e un critico cinematografico, nominati dall'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia, sulla base di terne proposte dalle rispettive associazioni di categoria.

Non possono far parte della giuria i componenti del comitato per il credito cinematografico, salvo quanto disposto dalla lettera *a)* del comma precedente».

— L'art. 28, nono comma, della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213, è così formulato:

«Art. 28 *(Fondo particolare).*

(Omissis).

Il Comitato per il credito cinematografico seleziona entro il primo semestre di ogni anno non più di venti e non meno di quindici progetti con priorità per le opere prime e seconde e con particolare riguardo per quelli che prevedano l'utilizzazione delle sceneggiature alle quali sia stato assegnato un premio ai sensi del presente articolo e per progetti presentati da neodiplomati del centro sperimentale per la cinematografia. Nella selezione dei progetti sono valutati le precedenti esperienze degli autori nel settore, nonché i relativi titoli professionali. I progetti così selezionati dovranno essere realizzati, a pena di decadenza, entro l'anno successivo».

— L'art. 1, commi da 59 a 70 del citato D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è così formulato:

«Art. 1 *(Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata).*

(Omissis).

59. La commissione centrale per la musica, di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'art. 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione per il credito cinematografico e commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono attribuite, salvo quanto disposto dal comma 60, le funzioni già proprie delle commissioni sostituite, nonché ogni altra funzione consultiva che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare.

60. È istituita la commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza già esercitate dalla commissione centrale per la musica, nonché ogni altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda affidarle.

61. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono composte da nove membri, incluso il capo del Dipartimento dello spettacolo, che le presiede. Gli altri componenti sono nominati nel numero di sei dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo e gli altri due, rispettivamente, uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed uno su designazione della Conferenza Stato-città. Essi sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Con successivo provvedimento dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo saranno determinate le modalità di convocazione e funzionamento delle commissioni, che operano con la nomina di almeno cinque componenti. Il capo del Dipartimento può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a presiedere le singole sedute delle commissioni.

62. I componenti delle commissioni di cui ai commi 59 e 60 restano in carica due anni e possono essere confermati per un ulteriore biennio. Trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, essi possono essere nuovamente nominati. Qualora un componente delle commissioni venga nominato nel corso del biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti.

63. I componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni.

64. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo procede alla adozione dei decreti di nomina dei componenti delle commissioni, ai sensi del comma 61.

65. Con decreto dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59, il compenso spettante ai componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 per la partecipazione alle sedute delle medesime commissioni.

66. Le commissioni sostituite ai sensi del comma 59 restano in carica, nella composizione esistente alla data del 26 agosto 1996, fino all'insediamento delle nuove commissioni.

67. Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui al comma 59, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo.

68. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 67 si provvede alla determinazione del numero dei componenti del comitato per i problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo, del numero, non superiore comunque a nove, dei componenti di ciascuna sezione, nonché alla determinazione delle modalità di designazione dei componenti da parte dei sindacati e dalle associazioni di categoria, delle modalità di convocazione e di funzionamento. Del comitato fa parte il capo del Dipartimento dello spettacolo, che può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a partecipare alle singole sedute delle sezioni.

69. Il comitato per i problemi dello spettacolo è presieduto dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo. Si applica quanto previsto dal comma 62.

70. Ai costi di funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni consultive istituite ai sensi dei commi 59 e 60, si provvede nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59».

— Gli articoli 11 e 12 della legge 21 aprile 1962, n. 161, sono così formulati:

«Art. 11 *(Ammissione dei minori agli spettacoli teatrali).* — La rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali eccettuati quelli eseguiti in rivista o commedia musicale a musica ed azione coreografica prevalenti come unico programma od accomunati a proiezione cinematografica, non è soggetta al nulla-osta, salvo quanto previsto nei commi seguenti.

Una commissione di primo grado esprime parere se alla rappresentazione teatrale possono assistere i minori degli anni diciotto in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale.

La commissione, che delibera per sezioni, è composta di un magistrato della giurisdizione ordinaria che eserciti funzioni non inferiori a consigliere di cassazione o equiparate, designato dal Consiglio superiore della magistratura, presidente, di un professore di ruolo o libero docente di pedagogia nelle università o istituti equiparati o insegnante di ruolo di pedagogia negli istituti magistrali, e di un autore, scelto da terne designate dalle associazioni di categoria.

Il provvedimento di ammissione od esclusione dei minori degli anni diciotto dalla rappresentazione teatrale è adottato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della commissione prevista nel comma precedente.

Le opere teatrali, che non sono presentate all'esame della commissione prevista nel secondo comma, si intendono vietate ai minori degli anni diciotto.

La rappresentazione dei lavori teatrali alla quale siano ammessi i minori degli anni diciotto è consentita dietro attestazione di conformità al testo depositato presso l'Amministrazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, e 5, secondo e terzo comma; 6, secondo, terzo e quarto comma; 7 e 8.

È abrogato il secondo comma dell'art. 74 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 15 giugno 1931 n. 773».

«Art. 12 *(Revisione dei lavori teatrali eseguiti in rivista o commedia musicale).* — La rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali, eseguiti in rivista o commedia musicale a musica ed azione coreografica prevalenti, come unico programma od accomunati a proiezione cinematografica, è soggetta a nulla-osta del Ministero del turismo e dello spettacolo.

La commissione indicata nei commi secondo e terzo dell'articolo precedente dà parere contrario, specificandone i motivi, alla rappresentazione in pubblico esclusivamente ove ravvisi nel lavoro teatrale di cui al primo comma del presente articolo, sia nel complesso, sia in singole scene, offesa al buon costume ai sensi del secondo comma dell'art. 6.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli precedenti».

— L'art. 15, comma 1, della legge 21 aprile 1962, n. 161, è così formulato:

«Art. 15 *(Sanzioni e sequestro).* — 1. Salve le sanzioni previste dal codice penale, per le rappresentazioni cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 è punito con l'ammenda da 5 a 50 milioni di lire. Nei casi di maggiore gravità o in casi di recidiva nei reati previsti dall'art. 668 del codice penale, l'autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, dispone la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non inferiore a dieci giorni».

— L'art. 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è così formulato:

«Art. 32 *(Spettacoli misti).* — Le sale cinematografiche non possono essere adibite a spettacoli misti, senza l'autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Per spettacoli misti si intendono quelli che comprendono in un unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali di arte varia.

Nel caso di infrazioni alla disposizione di cui al primo comma, il questore o il dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza può disporre la chiusura del locale da uno a venti giorni».

— L'art. 3, comma 7, del D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, è così formulato:

«Art. 3 *(Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo).*

(Omissis).

7. Ai fini di una maggiore tutela dei minori e delle famiglie, anche in tema di programmazione televisiva, all'art. 2, secondo comma, della legge 21 aprile 1962, n. 161, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ciascuna sezione è composta da un docente di diritto in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'età evolutiva in servizio o in quiescenza, da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi e autori, da quattro rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni più rappresentative, nonché da due rappresentanti delle categorie di settore; per ogni membro effettivo è nominato un supplente". Fino all'insediamento delle commissioni di cui alla citata legge n. 161 del 1962, nella nuova composizione restano in carica le commissioni già nominate. Il quarto comma dell'art. 2 e il secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 161 del 1962 sono abrogati. Al secondo comma dell'art. 4 della citata legge n. 161 del 1962, le parole: "di voti" sono sostituite dalle seguenti: "dei componenti". A tutela degli animali utilizzati in riprese filmate e in applicazione dell'art. 727 del codice penale, le commissioni di cui alla citata legge n. 161 del 1962 sono integrate, per il solo esame delle produzioni che utilizzino in qualunque modo gli ani-

mali, da un esperto designato dalle associazioni più rappresentative per la protezione degli animali; per ogni membro effettivo è nominato un supplente».

— L'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», è così formulato:

«Art. 11 — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 luglio 1998, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonché gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 marzo 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizine del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso».

98G0006

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 31 dicembre 1997.

Ammissione di progetti al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978, legge quadro in materia di formazione professionale, come modificata dalla legge n. 236/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7 della legge n. 183/1987 che disciplina la raccolta e l'elaborazione da parte del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge, dei dati contabili concernenti i flussi finanziari della Comunità europea riguardanti l'Italia e quelli nazionali ad essa collegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il Regolamento CEE n. 2052/1988 come modificato dal Regolamento n. 2081/1993 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il Regolamento CEE n. 4253/1988 come modificato dal Regolamento n. 2082/1993, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CEE n. 2052/1988 relativo il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari dall'altro;

Visto il Regolamento CEE n. 4255/1988 come modificato dal Regolamento n. 2084/1993, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CEE n. 2052/1988 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;

Visto il programma operativo multiregionale 940022I1 a titolarità del Ministero del lavoro, approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione n. C (94) 3491 del 16 dicembre 1994;

Vista la delibera CIPE 21 marzo 1997, riguardante la definizione, il coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1997-98, in relazione all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/1988, modificato dal regolamento CC n. 2081/1993;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - del 4 dicembre 1995, con il quale è stata affidata al Dipartimento l'attuazione del sottoprogramma «Formazione dei funzionari della P.A.» per l'intero sessennio 1994/1999, parte integrante del programma operativo sopra citato;

Visto l'avviso del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/1997 del 21 marzo 1997 per l'attuazione del suddetto programma operativo, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 1997;

Visto l'avviso del Dipartimento della funzione pubblica n. 2/1997 del 31 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 201 alla *Gazzetta Ufficiale* del 29 agosto 1997, che ha messo a gara le attività di natura «trasversale» previste sul progetto esecutivo per la seconda annualità;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 aprile 1996, istitutivo di un apposito comitato di pilotaggio che, nelle sedute del 27 giugno e del 23 settembre 1997, ha condiviso le considerazioni espresse dal Dipartimento;

Tenuto conto che per le suddette attività «trasversali» si prevede di utilizzare risorse complessive pari a circa L. 14.900.000.000, di cui il 50% fa riferimento alle risorse previste dall'avviso 1/1997 relativamente all'annualità 1997 programmata, POM 940022/I/1, ed il restante 50% fa riferimento alle risorse programmate per il 1998 e 1999;

Tenuto conto che il programma operativo stesso prevede un contributo del 75% a carico del FSE ed un cofinanziamento nazionale del 25% a carico del Fondo a rotazione legge n. 183/1987;

Visto il decreto del 18 novembre 1997 del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, che ha istituito la Commissione di valutazione e selezione delle candidature presentate ai sensi del citato avviso n. 2/1997;

Viste le graduatorie dei progetti valutati dalla suddetta Commissione il giorno 30 dicembre 1997 relative alle azioni: A.1 «Ufficio stampa permanente, convegni ed eventi, concorso di idee», A.2 «Newsletter e materiali informativi (iniziative editoriali specialistiche) e comitato scientifico», A.3 «Sportelli informativi» e C.1.2. «Ricognizione dei risultati delle iniziative già realizzate»;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le graduatorie di cui agli allegati: 1*a* relativamente alle attività A.1 «Ufficio stampa permanente, convegni ed eventi, concorso di idee», 1*b* relativamente alle attività A.2 «Newsletter e materiali informativi (iniziative editoriali specialistiche) e comitato scientifico», 1*c* relativamente alle attività A.3 «Sportelli informativi» e 1*d* relativamente alle attività C.1.2. «Ricognizione dei risultati delle iniziative già realizzate», previste al punto 3 dell'avviso n. 2/1997.

Le suddette graduatorie costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

A valere sulle risorse finanziarie 1998, sono ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione i progetti descritti nell'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Si tratta di progetti che hanno ottenuto il punteggio più elevato nella graduatoria relativa a ciascuna attività.

Art. 3.

L'impegno finanziario del presente decreto è pari a L. 14.590.770.000 di cui L. 10.943.077.500 a carico del F.S.E. e L. 3.647.692.500 a carico del F.R. ex legge n. 183/1987.

Roma, 31 dicembre 1997

Il dirigente generale: POTI

ALLEGATO 1/*a*

Graduatoria A.1
Ufficio stampa permanente, convegni, ed eventi, concorso di idee

ID Progetto	Soggetto proponente e associati	Totale punteggio
402	Businnes Italy S.r.l. (ass. Burson-Marsteller, London School of Economics and Political Science, Vision Associati S.n.c.)	88
401	Formez - Centro di Formazione e Studi	75
403	International Strategic Communication S.r.l. - div. Hill & Knowlton (ass. Ismeri Europa S.r.l.)	71

ALLEGATO 1/*b*

Graduatoria A.2
Newsletter e materiali informativi (iniziative editoriali specialistiche) e comitato scientifico

ID Progetto	Soggetto proponente e associati	Totale punteggio
405	Class Editori S.p.a. (ass. Soges S.p.a., CSDCI S.r.l., Poliedra S.p.a., Formez)	89
407	International Strategic Communication S.r.l. - div Hill & Knowlton (ass. Ismeri Europa S.r.l.)	80
406	Businnes Italy S.r.l. (ass. Burson-Marsteller S.r.l., London School of Economics and Political Science, Vision Associati S.n.c.)	78
404	Editoriale il Denaro S.r.l. (ass. Denaro progetti S.r.l., PRC - Promozione, Ricerche e Consulenze S.r.l.)	69
408	BBJ Service gGmbH	56

ALLEGATO 1/*c*

Graduatoria A.3
Sportelli informativi

ID Progetto	Soggetto proponente e associati	Totale punteggio
410	Formez - Centro di Formazione e Studi (ass. Ancitel S.p.a., Consorzio Upitel)	91
416	FAST, Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche	78
411	Consorzio Asmez	70
412	Consorzio Publigest (ass. Synectics S.r.l., I.S.R.I. S.c. a r.l.)	70
414	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (cons. Inforav)	63
413	S.I.O.I. - Società Italiana per la Organizzazione Internazionale	57
415	B.I.C. Calabria S.c.p.a. (ass. Polis S.r.l.)	54

ALLEGATO 1/*d*

Graduatoria C.1.2.
Ricognizione dei risultati delle iniziative già realizzate

ID Progetto	Soggetto proponente e associati	Totale punteggio
420	Nova S.r.l. - Ricerche e Progetti per l'innovazione	91
419	Formstat - Consorzio per la formazione e l'aggiornamento statistico	60
421	Impresa Insieme S.r.l.	56

ALLEGATO 2

PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO

A.1. - Ufficio stampa permanente, convegni ed eventi, concorso di idee

ID Progetto	Soggetto proponente e associati	Valore proposta	Quota FSE lire	Quota F.R. lire
402	Businnes Italy S.r.l. (ass.: Burson-Marsteller, London School of Economics and Political Science, Vision Associati S.n.c.)	2.300.000.000	1.725.000.000	575.000.000

A.2. - Newsletter e materiali informativi (iniziative editoriali specialistiche) e comitato scientifico

ID Progetto	Soggetto proponente e associati	Valore proposta	Quota FSE lire	Quota F.R. lire
405	Class Editori S.p.a. (ass.: Soges S.p.a., CSDCI S.r.l., Poliedra S.p.a., Formez)	5.996.750.000	4.497.562.500	1.499.187.500

A.3. - Sportelli informativi

ID Progetto	Soggetto proponente e associati	Valore proposta	Quota FSE lire	Quota F.R. lire
410	Formez - Centro di Formazione e Studi (ass.: Ancitel S.p.a., Consorzio Upitel)	5.999.520.000	4.499.640.000	1.499.880.000

C.1.2. - Ricognizione dei risultati delle iniziative già realizzate

ID Progetto	Soggetto proponente e associati	Valore proposta	Quota FSE lire	Quota F.R. lire
420	Nova S.r.l. - Ricerche e Progetti per l'innovazione	294.500.000	220.875.000	73.625.000

98A0130

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 3 settembre 1997, n. **478.**

Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'articolo 59 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, che prevede l'approvazione del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, oggi Ministro per le politiche agricole, delle deliberazioni del Consiglio dell'ordine nazionale concernenti le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta l'opportunità di adeguare i compensi a vacazione previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali, approvata con decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232;

Viste le proposte avanzate dal Consiglio nazionale dei dottori agronomi e foestali nelle sedute del 21 ottobre 1992 e dell'11 gennaio 1994;

Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997;

Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997;

Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997);

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 27 del decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232, è sostituito dal seguente:

«Art. 27 *(Compenso per vacazione)*. — *1.* Al professionista spetta un onorario di L. 110.000 per ogni vacazione di un'ora, con un massimo di otto vacazioni giornaliere per lavori in residenza e dieci vacazioni per lavori fuori sede.

2. Ai collaboratori di concetto spettano gli stessi onorari, ridotti del 50%.

3. Nel caso di lavori eseguiti in condizioni disagiate, gli onorari di cui ai commi precedenti possono essere aumentati fino ad un massimo del 50%».

Art. 2.

1. L'art. 29 del decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232, è sostituito dal seguente:

«Art. 29 *(Onorario integrativo)*. — *1.* Ad integrazione dell'onorario liquidato a misura o a percentuale viene corrisposto un compenso a vacazione per le ore impiegate in trasferimenti, ricerche ed operazioni fuori sede in ragione di:

a) L. 55.000 per il professionista;

b) L. 25.500 per il collaboratore di concetto».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 settembre 1997

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1997
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 275

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— L'art. 27 del D.M. 14 maggio 1991, n. 232, era il seguente:

«Art. 27. — Al professionista spetta un onorario di L. 19.500 per ogni vacazione di un'ora, con massimo di otto vacazioni giornaliere per lavori in residenza e di dieci vacazioni per lavori fuori sede.

Ai collaboratori di concetto spettano gli stessi onorari ridotti del 50%.

Nel caso di lavori eseguiti in condizioni disagiate, gli onorari di cui ai commi precedenti possono essere aumentati fino ad un massimo del 50%».

Nota all'art. 2:

— L'art. 29 del D.M. 14 maggio 1991, n. 232, era il seguente:

«Art. 29. — Ad integrazione dell'onorario liquidato a misura o a percentuale viene corrisposto un compenso a vacazione per le ore impiegate in trasferimenti, ricerche ed operazioni fuori sede in ragione di:

L. 9.000 per il professionista;

L. 6.000 per il collaboratore di concetto».

98G0007

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 dicembre 1997.

Determinazione della misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio della assicurazioni r.c. auto sono tenute a versare per l'anno 1998 alla CONSAP S.p.a., gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente il regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale e generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990/1969 e dell'art. 43 del relativo regolamento di esecuzione, occorre determinare per l'anno 1998 la misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» per l'anno 1996, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.a. in data 10 ottobre 1997;

Visto il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo in data 11 dicembre 1997 concernente la determinazione della misura degli oneri di gestione per l'esercizio 1998;

Vista la lettera n. 788840 in data 10 dicembre 1997 con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha espresso il parere che l'aliquota del contributo da versare al predetto fondo per l'anno 1998 possa essere determinata nella misura del 3%;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle risultanze del rendiconto anzidetto e dei prevedibili impegni per l'anno in corso, di determinare per l'anno 1998 l'aliquota nella misura del 3% dei premi incassati al netto degli oneri di gestione;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 1998 alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» è determinato nella misura del tre per cento (3%) dei premi incassati nello stesso esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo in data 11 dicembre 1997, nelle premesse citato.

Art. 2.

Entro il 31 gennaio 1998 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 1998 determinato applicando l'aliquota del 3% sui premi incassati per l'esercizio 1996, al netto della detrazione per gli oneri di gestione di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

Il Ministro: BERSANI

98A0140

DECRETO 9 gennaio 1998.

Revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate a Il Sole - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Genova, e direzione generale in Milano, e liquidazione coatta amministrativa della società.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante norme sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate a Il Sole - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.;

Visto il provvedimento in data 22 febbraio 1996, con il quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha fatto divieto alla predetta società di compiere atti di disposizione sui propri beni, ai sensi degli articoli 61 e 62 del citato decreto legislativo n. 175/1995;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1996 con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della predetta impresa;

Visto il provvedimento in data 26 luglio 1996, con il quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ha nominato il commissario per la gestione straordinaria dell'impresa;

Visti i decreti ministeriali 22 luglio 1997 e 24 novembre 1997, con i quali è stato prorogato il periodo di gestione straordinaria fino alla data del 15 gennaio 1998;

Vista la lettera in data 9 gennaio 1998, n. 804053, con la quale l'ISVAP ha comunicato che il consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato, nella seduta del 9 gennaio 1998, di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione a carico de Il Sole - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. del provvedimento di revoca delle autorizzazioni già rilasciate per l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, nonché la liquidazione coatta amministrativa della stessa impresa;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP in data 9 gennaio 1998 nella quale sono indicati i fatti e le motivazioni, che devono intendersi qui integralmente recepiti, in base ai quali è stata formulata l'anzidetta proposta;

Vista la lettera n. 840123/1/2 in data 9 gennaio 1998 con la quale l'ISVAP ha indicato, ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 175/1995, la rosa dei nominativi delle persone idonee ad assumere l'incarico di commissario liquidatore della nominata società;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocate a Il Sole - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Genova, e direzione generale in Milano, tutte le autorizzazioni già concesse per l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa.

Art. 2.

Il Sole - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. prof. Giulio Ponzanelli.

Art. 3.

Il commissario liquidatore è autorizzato a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed in deroga all'art. 19, comma 3, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla liquidazione dei danni verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Per l'assolvimento di tali compiti il commissario liquidatore procederà a riassumere il personale dipendente de Il Sole - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. con le modalità di cui all'art. 10 della citata legge n. 39/1977.

Art. 4.

Ai fini degli adempimenti descritti dall'art. 9 della legge n. 39/1977, viene designata a prestare l'assistenza tecnica la società Assicurazioni generali S.p.a.

Art. 5.

Il commissario liquidatore è autorizzato ad effettuare il trasferimento del portafoglio de Il Sole - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., ai sensi dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 6.

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario liquidatore, ai sensi del decreto ministeriale 3 agosto 1990, come modificato dal decreto ministeriale 12 aprile 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1998

Il Ministro: BERSANI

98A0182

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Armonia» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Armonia» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio G. Gangemi in data 25 gennaio 1972, repertorio n. 29561, registro società n. 3/72, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 29 dicembre 1997

Il direttore: LAGANÀ

98A0127

DECRETO 29 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Fiamme Oro» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Fiamme Oro» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio A. Zagami in data 4 aprile 1997, repertorio n. 2780, registro società n. 36/77, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 29 dicembre 1997

Il direttore: LAGANÀ

98A0128

DECRETO 29 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Arcobaleno» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Arcobaleno» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio G. Macrì in data 5 novembre 1968, repertorio n. 39847, registro società n. 30/68, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 29 dicembre 1997

Il direttore: LAGANÀ

98A0129

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 17 dicembre 1997.

Dichiarazione «tipo approvato» dell'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa e del tipo a caduta libera denominata «GES 22», fabbricata dalla società Norsafe As - Faervik.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 30, 41 e 44 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione Imo A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista l'istanza della società Ital Pro.Ra.Mar. S.r.l., con sede a Genova, via Ponte Reale n. 1/19, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per l'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa del tipo a caduta libera denominata «GES 22»;

Vista la nota in data 6 giugno 1995 della società Norsafe As, con sede a Faervik N-4818 (Norvegia), P.O. Box 115, con la quale ha nominato quale proprio rappresentante per l'Italia la società Ital - Pro.Ra.Mar. S.r.l., con sede in Genova, via Ponte Reale n. 1/19;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione sugli accertamenti eseguiti, in data 17 ottobre 1997, con allegato il rapporto numero 96DG100TA, trasmessa in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» l'imbarcazione di salvataggio, completamente chiusa e del tipo a caduta libera, denominata «GEA 22», fabbricata dalla società Norsafe As di Faervik (Norvegia) della quale è rappresentante in Italia la società Ital-Pro.Ra.Mar. sopracitata.

La predetta imbarcazione dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale dell'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa del tipo a caduta libera: «GES 22»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione» ai sensi della Solas 74 (83) e risoluzione Imo A. 689 (17);

altezza massima di installazione (tra il punto più basso dell'imbarcazione ed il livello del mare): CFH 13,5 m;

angolo di declinazione della rampa sul piano orizzontale: 35°;

lunghezza della rampa: 8 m (dalla poppa dell'imbarcazione all'estremità dello scivolo);

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore dell'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa del tipo a caduta libera dovrà fornire all'acquirente le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della Solas 74 (83), come emendata.

Il predetto materiale è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della convenzione sopracitata, della sezione 5, parte II, della risoluzione Imo A. 689 (17) del 6 novembre 1991 e dalle norme R.I.Na. per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1997

Il comandante generale: FERRARO

98A0141

DECRETO 17 dicembre 1997.

Dichiarazione «tipo approvato» dell'imbarcazione di salvataggio, completamente chiusa, munita di impianto autonomo di respirazione d'aria e resistente al fuoco, del tipo a caduta libera, denominata «GES 22 T», fabbricata dalla società Norsafe As - Faervik.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 30, 41, 44, 45 e 46 del capitolo III della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione Imo A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista l'istanza, della società Ital Pro.Ra.Mar. S.r.l., con sede a Genova, via Ponte Reale n. 1/19, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per l'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa del tipo a caduta libera denominata «GES 22 T»;

Vista la nota in data 6 giugno 1995 della società Norsafe As, con sede a Faervik N-4818 (Norvegia), P.O. Box 115, con la quale ha nominato quale proprio rappresentante per l'Italia la società Ital - Pro.Ra.Mar. S.r.l., con sede in Genova, via Ponte Reale n. 1/19;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione sugli accertamenti eseguiti, in data 17 ottobre 1997, con allegato il rapporto numero 96DG100TA, trasmessa in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» l'imbarcazione di salvataggio, completamente chiusa munita di impianto autonomo di respirazione d'aria e resistente al fuoco, del tipo a caduta libera, denominata «GES 22 T», fabbricata dalla società Norsafe As di Faervik (Norvegia) della quale è rappresentante in Italia la società Ital - Pro.Ra.Mar. sopracitata.

La predetta imbarcazione dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale dell'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa munita di impianto autonomo di respirazione d'aria e resistente al fuoco, del tipo a caduta libera: «GES 22 T»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione» ai sensi della Solas 74 (83) e risoluzione Imo A. 689 (17);

altezza massima di installazione (tra il punto più basso dell'imbarcazione ed il livello del mare): CFH 13,5 m;

angolo di declinazione della rampa sul piano orizzontale: 35°;

lunghezza della rampa: 8 m (dalla poppa dell'imbarcazione all'estremità dello scivolo);

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore dell'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa del tipo a caduta libera dovrà fornire all'acquirente le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della Solas 74 (83), come emendata.

Il predetto materiale è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della convenzione sopracitata, della sezione 5, parte II, della risoluzione Imo A. 689 (17) del 6 novembre 1991 e dalle norme R.I.Na. per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1997

Il comandante generale: FERRARO

98A0142

DECRETO 17 dicembre 1997.

Dichiarazione «tipo approvato» del battello di emergenza denominato «Midget 5.0 M», fabbricato dalla società Norsafe As - Faervik.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 30 e 47 del capitolo III della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione Imo A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista l'istanza, della società Ital - Pro.Ra.Mar. S.r.l., con sede a Genova, via Ponte Reale n. 1/19, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il battello di emergenza denominato «Midget 5.0 M»;

Vista la nota in data 6 giugno 1995 della società Norsafe As, con sede a Faervik N-4818 (Norvegia), P.O. Box 115, con la quale ha nominato quale proprio rappresentante per l'Italia la società Ital - Pro.Ra.Mar. S.r.l., con sede in Genova, via Ponte Reale n. 1/19.

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione sugli accertamenti eseguiti, in data 20 ottobre 1997, con allegato il rapporto numero 96DG96TA, trasmessa in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» il battello di emergenza denominato «Midget 5.0 M», fabbricata dalla Società Norsafe As di Faervik (Norvegia) della quale è rappresentante in Italia la società Ital - Pro.Ra.Mar. sopracitata.

Il predetto battello di emergenza, dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale del battello di emergenza: «Midget 5.0 M»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione» ai sensi della Solas 74 (83) e risoluzione Imo A. 689 (17);

numero di serie;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore del battello d'emergenza dovrà fornire all'acquirente le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della Solas 74 (83), come emendata.

Il predetto materiale è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della Convenzione sopracitata, della sezione 5, parte II, della soluzione Imo A. 689 (17) del 6 novembre 1991 e dalle norme R.I.Na. per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio.

Il presente decreto sarà pubblicatò nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1997

Il comandante generale: FERRARO

98A0143

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 novembre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Portoferraio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Portoferraio, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 3 novembre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

98A0150

DECRETO 30 ottobre 1997.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la sezione staccata di Urbino nell'ambito dell'ufficio del territorio di Pesaro.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI
DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e in particolare, l'art. 16;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Vsto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e, in particolare, gli articoli 3, 14 e 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note via telematica;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 29 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, che introduce nuove modalità di presentazione su supporto informatico e di trasmissione per via telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento del territorio del 12 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, con il quale sono stati attivati, a decorrere dal 2 giugno 1997 gli uffici del territorio di Torino, Savona, Vicenza, Pesaro e Pistoia;

Visto il decreto 20 maggio 1997 del direttore generale del Dipartimento del territorio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 1997, con cui viene sostituito l'art. 3 del decreto dirigenziale 12 maggio 1997, prot. n. 8/852;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i decreti relativi all'attivazione del servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e all'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari devono essere emanati dagli organi amministrativi dei dicasteri interessati, con decreti interdirigenziali, come chiarito dall'ufficio legislativo del Ministero delle finanze, su concorde avviso del capo di Gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, presso la sezione staccata di Urbino, nell'ambito dell'ufficio del territorio di Pesaro, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 30 ottobre 1997

Il direttore generale
del Dipartimento del territorio
VACCARI

Il direttore generale
della Direzione generale degli affari civili
e delle libere professioni
HINNA DANESI

98A0151

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 10 dicembre 1997.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, supplemento ordinario n. 127, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1997, n. 26, supplemento ordinario n. 22, nel quale la specialità medicinale denominata «Cacit Vitamina D3», della società Procter & Gamble Pharmaceuticals Italia S.p.a., con sede in Roma, nella confezione M 30 bustine 1000 mg/880 UI, risulta classificata in classe C;

Vista la domanda del 28 luglio 1997 con cui la società Procter & Gamble Pharmaceuticals Italia S.p.a., chiede la riclassificazione in classe A della specialità medicinale «Cacit Vitamina D3» nella confezione M 30 bustine 1000 mg/880 UI, AIC n. 032033019;

Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 5 agosto 1997, con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione della specialità medicinale denominata «Cacit Vitamina D3», nella confezione M 30 bustine 1000 mg/880 UI, al prezzo di L. 20.000 I.V.A. compresa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata: «Cacit Vitamina D3» della società Procter & Gamble Pharmaceuticals Italia S.p.a., con sede in Roma, nella confezione M 30 bustine 1000 mg/880 UI, AIC n. 032033019, è classificata in classe A al prezzo di L. 20.000 I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1997

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 1

98A0152

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 16 ottobre 1997.

Terzo aggiornamento del contratto di programma con il gruppo Barilla. (Deliberazione n. 207/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del CIPI del 16 luglio 1986, contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, richiamata dall'art. 1, terzo comma, della succitata legge n. 488/1992;

Vista la deliberazione del CIPI del 25 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 15 maggio 1992, con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il gruppo Barilla;

Vista la deliberazione del CIPI del 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 1994, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del summenzionato contratto di programma;

Vista la propria deliberazione del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994, con la quale è stato approvato il secondo aggiornamento del medesimo contratto di programma;

Viste le note prot. n. 4/4162/97 del 6 ottobre 1997 e prot. n. 4/4411/97 del 15 ottobre 1997 con le quali il servizio per la contrattazione programmata ha sottoposto a questo Comitato una relazione relativa alla proposta del gruppo Barilla di ulteriore aggiornamento del summenzionato contratto;

Considerato che il mercato di riferimento delle attività del gruppo ha subito negli ultimi tempi una radicale trasformazione, che ha indotto il gruppo medesimo a rivedere le proprie strategie e conseguentemente a prospettare una modifica del programma oggetto del contratto;

Considerato altresì che il nuovo programma proposto, pur ridimensionato, mantiene sostanzialmente la propria validità, soprattutto in ordine ai livelli occupazionali ed al minore onere per lo Stato, sia in valore assoluto sia in valore per addetto;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il terzo aggiornamento del contratto di programma di cui alle premesse, che comporta, nella sua nuova articolazione, investimenti per 524.500 milioni di lire con un onere a carico dello Stato di lire 173.135 milioni così ripartiti:

	Investimenti (milioni di lire)	Onere dello Stato (milioni di lire)
Investimenti tecnologico-industriali	455.900	128.025
Centro di ricerca	40.000	21.570
Progetti di ricerca	22.000	17.600
Progetti di formazione	6.600	5.940
Totale	524.500	173.135

2. Rispetto all'aggiornamento del contratto, approvato con deliberazione del 18 ottobre 1994 citata in premessa, l'ammontare degli investimenti si riduce da 535.200 a 524.500 milioni di lire e l'onere per lo Stato si riduce da 211.400 a 173.135 milioni di lire. Le economie venutesi a determinare, pari a lire 38.265 milioni, vengono acquisite alle disponibilità del servizio per la contrattazione programmata per il finanziamento di nuovi contratti di programma.

3. Il piano progettuale così aggiornato comporta un'occupazione complessiva di 639 unità lavorative di cui 351 nuove, 215 salvaguardate e 107 ausiliarie dirette.

4. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvederà all'attuazione della presente deliberazione.

Roma, 16 ottobre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 23 dicembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 362

98A0144

DELIBERAZIONE 16 ottobre 1997.

Variazioni del contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Saras S.p.a. (Deliberazione n. 208/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la deliberazione del CIPI del 16 luglio 1986, contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, richiamata dall'art. 1, terzo comma, della succitata legge n. 488/1992;

Vista la propria deliberazione del 20 dicembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 1995, con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Saras S.p.a.;

Viste le note prot. n. 4/4057/97 del 2 ottobre 1997 e prot. n. 4/4411/97 del 15 ottobre 1997 con le quali il servizio per la contrattazione programmata ha sottoposto a questo Comitato la proposta di aggiornamento del summenzionato contratto di programma;

Considerato che le variazioni richieste, rese necessarie da sopravvenienze non imputabili alla società, riguardano la localizzazione di alcune iniziative e la ripartizione dell'organico delle attività industriali;

Considerato che tali variazioni determinano una lieve riduzione degli investimenti con il mantenimento dell'occupazione globale, senza incidere sull'assetto complessivo del programma;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Sono approvate le seguenti variazioni nell'ambito del contratto di programma di cui alle premesse:

per quanto concerne gli investimenti tecnologico-industriali:

a) relativamente agli investimenti in raffineria, la cui ubicazione permane in Sarroch (Cagliari), per un ammontare di 403 miliardi di lire, la nuova occupazione passa da 142 unità a 172 con l'effetto che a fine 1999 risulteranno occupate 892 unità;

b) relativamente alle unità manifatturiere, la cui ubicazione è trasferita da Uta ad Assemini (Cagliari), per un investimento di 12 miliardi di lire, la nuova occupazione passa da 80 unità a 50 unità;

per quanto concerne il centro di ricerca, che comporta un investimento di 12 miliardi di lire, con una nuova occupazione di 15 unità, se ne trasferisce l'ubicazione da Uta ad Assemini;

per quanto concerne i progetti di ricerca, che comportano un investimento di 62 miliardi di lire, la nuova occupazione passa da 38 a 40 unità e se ne trasferisce l'ubicazione da Uta ad Assemini.

L'obiettivo occupazionale del programma è rideterminato in 892 unità lavorative complessive.

2. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvederà all'attuazione della presente deliberazione.

Roma, 16 ottobre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 23 dicembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 363

98A0145

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 5 dicembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 222. Risistemazione sistemi di acquedotto nel settore nord del comune di Pietrasanta - Comune di Pietrasanta - Ente attuatore Consorzio Versilia acque. Importo dell'intervento L. 1.587.440.000. Perizia di variata distribuzione di spesa. Presa d'atto. (Ordinanza n. 390).

IL SUB-COMMISSARIO
(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile, n. 2449/96, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della Protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 69 dell'11 settembre 1996 è stato preso atto del progetto esecutivo reltivo all'intervento in oggetto;

Visto che in data 6 novembre 1997 con nota n. 2392 il consorzio VEA ha trasmesso perizia di variata distribuzione di spesa relativa al suddetto intervento, approvata con delibera del consiglio di amministrazione del consorzio VEA n. 71 del 6 ottobre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 25 novembre 1997 con il quale si conferma: *a)* che il quadro economico della suddetta perizia di variata distribuzione di spesa rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96; *b)* che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto della perizia di variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 222 - Risistemazione sistemi di acquedotto nel settore nord del comune di Pietrasanta - Comune di Pietrasanta, approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione del consorzio VEA (ente attuatore) n. 71 del 6 ottobre 1997;

Di trasmettere al Consorzio Versilia acque la presente ordinanza.

Firenze, 5 dicembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A0171

ORDINANZA 5 dicembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 146 - 1° stralcio. S.p. 13 «Di Valdarni» - Località Boschetto. Opere di sistemazione del versante in frana. Ente attuatore amministrazione provinciale di Lucca. Variazione quadro economico. Presa d'atto. (Ordinanza n. 391).

IL SUB-COMMISSARIO
(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile, n. 2449/96, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della Protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 80 dell'11 settembre 1996 è stato preso atto del progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto;

Visto che in data 10 novembre 1997 con nota n. 2419 l'amministrazione provinciale di Lucca ha trasmesso il nuovo quadro economico relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta provinciale n. 622/R dell'11 ottobre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 25 novembre 1997 con il quale si conferma: *a)* che il nuovo quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96; *b)* che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto del nuovo quadro economico relativo all'intervento n. 146 - 1° stralcio. S.p. 13 «Di Valdarni» - Località Boschetto. Opere di sistemazione del versante in frana, approvato con deliberazione della giunta dell'amministrazione provinciale di Lucca (ente attuatore) n. 622/R dell'11 ottobre 1997.

Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Lucca la presente ordinanza.

Firenze, 5 dicembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A0172

ORDINANZA 5 dicembre 1997.

Evento sismico del 21 marzo 1997 nei comuni di Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio. Approvazione piano ex-articolo 2. Ordinanza Ministero dell'interno n. 2705 del 28 ottobre 1997. (Ordinanza n. C/392).

IL VICE COMMISSARIO
(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ordinanza Ministero interno n. 2705 del 29 ottobre 1997)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2705 del 29 ottobre 1997, con la quale l'art. 1 è nominato il presidente della regione Toscana commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata nei territori dei comuni di Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio, in provincia di Siena, gravemente danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. C/382 del 10 novembre 1997, con la quale il presidente della regione Toscana ha nominato quale vice commissario ai predetti interventi il sottoscritto assessore Paolo Fontanelli che a tal fine esercita tutti i poteri in titolarità del commissario;

Considerato che la richiamata ordinanza n. 2705 del 29 ottobre 1997 prevede la costituzione di un comitato istituzionale di cui si avvale il commissario per la predisposizione del piano degli interventi sopra indicati, effettivamente costituito con la suddetta ordinanza commissariale n. C/382 del 10 novembre 1997 e composto dal prefetto e dal presidente della provincia di Siena, dai sindaci dei comuni di Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio e dal presidente del gruppo nazionale difesa terremoti del C.N.R.;

Che tale comitato si avvale a sua volta per la rilevazione e valutazione dei danni e per la definizione e prescrizione tecnica degli interventi di un comitato tecnico-scientifico presieduto dal presidente del gruppo nazionale difesa terremoti o suo delegato e composto da due tecnici di designazione regionale e quattro designati uno per ciascuno dal G.N.D.I., dal servizio sismico nazionale, dalla sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali e dal provveditorato alle OO.PP. per la Toscana;

Vista l'ordinanza commissariale n. C/384 del 20 novembre 1997, modificata ed integrata dalla successiva ordinanza n. C/389 del 27 novembre 1997, con la quale il vice commissario ha nominato il suddetto comitato tecnico-scientifico sulla base delle designazioni effettuate dai predetti enti e uffici, di seguito specificate:

prof. S. Lagomarsino, G.N.D.I. - C.N.R.;

prof. A. Vignoli, G.N.D.I. - C.N.R.;

ing. G. Orsini, servizio sismico nazionale;

arch. G. Gasperoni, sovrintendente beni culturali ed ambientali;

ing. S. Fittipaldi, provveditorato OO.PP. Toscana;

arch. M. Ferrini, regione Toscana;

ing. A. Milani, regione Toscana;

Considerato che la richiamata ordinanza ministeriale n. 2705 del 29 ottobre 1997, prevede all'art. 2, comma 1, che il commissario delegato, sulla base del censimento dei danni e della valutazione economica preventiva della loro entità, nonché sulla base degli accertamenti direttamente effettuati dal comitato tecnico-scientifico, predispone un piano per gli interventi e prima sistemazione di immobili di fruizione pubblica danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1997, con specificazione degli enti attuatori dei singoli interventi e, previa ulteriore verifica, delle occorrenze finanziarie necessarie per ciascun intervento prioritario nei limiti delle disponiblità di cui all'art. 3, comma 1, della ordinanza in esame;

Visto il verbale della riunione conclusiva del comitato istituzionale tenutasi ad Abbadia San Salvatore presso la sede del municipio in data 3 dicembre 1997, dal quale risulta che tale comitato, preso atto dell'attività istruttoria effettuata come sopra specificato dal comitato tecnico-scientifico ha predisposto uno schema di piano avente i seguenti contenuti previsti dall'art. 2 dell'ordinanza n. 2705:

definizione dei singoli interventi da effettuare su edifici pubblici con indicazione dei costi stimati di massima e specificazione degli enti attuatori;

prescrizioni tecniche da osservare in sede di progettazione degli interventi su edifici pubblici ed edifici a carattere monumentale;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del piano così come previsto dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 2705 e di sottoporlo quindi alla presa d'atto del Dipartimento protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo;

Ritenuto di attuare contestualmente la prima rimodulazione del piano ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza ministeriale n. 2705/97, prevedendo per la sua attuazione ulteriori 480 milioni derivanti dalle risorse destinate agli edifici privati di cui all'art. 7 dell'ordinanza medesima, in relazione al numero di ordinanza di inagibilità emesse dai sindaci dei comuni interessati;

Ordina:

1. È approvato il piano degli interventi di emergenza e prima sistemazione degli immobili di fruizione pubblica danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1997 ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2705 del 29 ottobre 1997, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto e predisposto secondo i criteri e le modalità descritti nella premessa. Gli interventi compresi nel piano sono dichiarati urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza medesima;

2. Il piano è tramesso al Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la presa d'atto di sua competenza ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 2705/97.

Firenze, 5 dicembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

98A0173

ORDINANZA 5 dicembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 11-*bis* - S.p. 9 «Di Marina» - Località «Bivio di Iacco» - Ripristino del corpo stradale e ricostruzione delle opere di sostegno. Ente attuatore amministrazione provinciale di Lucca - Variazione quadro economico. Presa d'atto. (Ordinanza n. 393).

IL SUB-COMMISSARIO
(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della Protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 74 dell'11 settembre 1996 è stato preso atto del progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto;

Visto che in data 10 novembre 1997, con nota n. 2419, l'amministrazione provinciale di Lucca ha trasmesso il nuovo quadro economico relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta provinciale n. 567/R del 2 ottobre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 25 novembre 1997 con il quale si conferma: *a)* che il nuovo quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96; *b)* che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto del nuovo quadro economico relativo all'intervento n. 11-*bis* - S.p. 9 «Di Marina» - Località «Bivio di Iacco». Ripristino del corpo stradale e ricostruzione delle opere di sostegno, approvato con deliberazione della giunta dell'amministrazione provinciale di Lucca (ente attuatore) n. 567/R del 2 ottobre 1997.

Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Lucca la presente ordinanza.

Firenze, 5 dicembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A0174

ORDINANZA 5 dicembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 11 - S.p. 9 «Di Marina» - Interventi numeri 15, 16, 18 e 19. Ripristino del corpo stradale opere di contenimento e varie nelle località «Marcaccio», «Corvaia» e «Ponteggiori». Ente attuatore amministrazione provinciale di Lucca - Variazione quadro economico. Presa d'atto. (Ordinanza n. 394).

IL SUB-COMMISSARIO
(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile, n. 2449/96, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prede atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della Protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Considerato che nel progetto esecutivo dell'intervento in oggetto è sato preso atto con ordinanza commissariale n. 44 del 26 agosto 1996;

Visto che in data 10 novembre 1997, con nota n. 2419, l'amministrazione provinciale di Lucca ha trasmesso il nuovo quadro economico relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta provinciale n. 528/R del 2 ottobre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 25 novembre 1997 con il quale si conferma: *a)* che il nuovo quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96; *b)* che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto del nuovo quadro economico relativo all'intervento n. 11 - S.p. 9 «Di Marina» - Interventi nn. 15, 16, 18 e 19. Ripristino del corpo stradale, opere di contenimento e varie nelle località «Marcaccio», «Corvaia» e «Ponteggiori», approvato con deliberazione della giunta dell'amministrazione provinciale di Luca (ente attuatore) n. 528/R del 2 ottobre 1997.

Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Lucca la presente ordinanza.

Firenze, 5 dicembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A0175

ORDINANZA 10 dicembre 1997.

Eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa Carrara. Piano di emergenza e prima sistemazione idrogeologica. Progettazioni - Modifica e integrazione delle ordinanze n. 173 del 25 febbraio 1997 e n. 351 del 13 ottobre 1997. (Ordinanza n. 395).

IL SUB-COMMISSARIO
(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225)

Richiamata l'ordinanza n. 173 del 25 febbraio 1997 con la quale si è provveduto a ripartire la somma di lire 500 milioni destinati per progettazioni del piano degli interventi infrastrutturali e di emergenza di cui all'articolo 3 della ordinanza n. 2449/96;

Richiamata altresì l'ordinanza n. 361 del 13 ottobre 1997 con la quale si è provveduto a ripartire la somma di lire 2.200 milioni destinati a progettazioni del piano degli interventi infrastrutturali e di emergenza di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2449/96;

Ravvisata la necessità di modificare la ripartizione delle risorse destinate alle progetazioni di competenza dell'ufficio del commissario di cui alle sopracitate ordinanze, per il sopraggiungere di esigenze tecniche;

Ritenuto tra queste di non affidare la progettazione relativa a «Progettazione delle opere di sistemazione idraulica e di versante e degli interventi di contenimento degli afflussi solidi a protezione dell'abitato di Fornovolasco e della località Boscaccio» in quanto già compresa negli elaborati tecnici prodotti dallo studio Fisis;

Ravvisata altresì la necessità di utilizzare le economie conseguenti alle modifiche di cui al punto precedente per ulteriori progettazioni non previste nelle ordinanze nn. 173 e 361 sopra citate;

Ordina:

di modificare l'ordinanza n. 173/97 relativamente alla progettazione affidata al commissario delegato per lo «Studio idraulico relativo agli attraversamenti dell'Anas e delle FF.SS. sul F. Versilia» di importo di lire 50 milioni come segue:

ufficio del commissario «Studio idraulico relativo agli attraversamenti dell'Anas e delle FF.SS. sul F. Versilia» L. 20.000.000;

di modificare altresì l'ordinanza n. 361/97 relativamente alla ripartizione delle risorse destinate alle progettazioni di competenza dell'ufficio del commissario come indicate nell'allegato «A» dell'ordinanza in oggetto, nel modo seguente:

Ufficio del commissario. Progettazione di massima delle opere di sistemazione idraulica e di versante del canale Mulina e torrente Vezza da monte dell'abitato di Culerchia fino a Pontestazzemese. Nell'ambito di tale attività si dovrà tener conto delle progettazioni e degli interventi già avviati. Importo L. 106.000.000.

Progettazione di massima delle opere di sistemazione idraulica e di versante del canale del Bosco e del canale del Giardino. Nell'ambito di tale attività si dovrà tener conto delle progettazioni e degli interventi già avviati. Importo L. 106.000.000.

Verifica delle condizioni di stabilità generale delle opere di sistemazione dei ravaneti nel bacino del torrente Serra. Nell'ambito di tale attività si dovrà tener conto delle progettazioni e degli interventi già avviati. Importo L. 100.000.000.

Progettazione e messa in sicurezza della zona industriale di Seravezza. Nell'ambito di tale attività si dovrà tener conto delle progettazioni e degli interventi già avviati. Per questa progettazione è previsto che il comune di Seravezza indichi per l'incarico un progettista per la parte urbanistica che dovrà operare insieme al progettista incaricato dal commissario. Importo L. 100.000.000.

Studio di fattibilità per la realizzazione di una zona industriale in località Colle del Cavallo. Nell'ambito di tale attività si dovrà tener conto delle progettazioni e degli interventi già avviati. Per questa progettazione è previsto che il comune di Stazzema indichi per l'incarico un progettista per la parte urbanistica che dovrà operare insieme al progettista incaricato dal commissario. Importo L. 150.000.000;

di non procedere all'affidamento della progettazione relativa a «progettazione delle opere di sistemazione idraulica e di versante e degli interventi di contenimento degli afflussi solidi a protezione dell'abitato di Fornovolasco e della località Boscaccio» di cui all'ordinanza n. 361/97 e di competenza dell'ufficio del commissario in quanto già compresa negli elaborati prodotti dallo Studio Fisis;

di utilizzare le economie conseguenti alle modifiche di cui ai punti precedenti per attivare le seguenti nuove progettazioni:

Comunità montana Alta Versilia. Studio di fattibilità per la sistemazione del movimento franoso in località Orzale. Importo L. 30.000.000.

Ufficio del genio civile di Lucca. Progettazione relativa alla sistemazione alveo torrente Vezza tra ponte di Ruosina e ponte di Luchera. Importo L. 55.000.000.

Ufficio del genio civile di Lucca. Progettazione relativa alla sistemazione alveo torrente Vezza tra ponte Luchera e ponte di Fornetto. Importo L. 45.000.000.

Ufficio del commissario. Verifiche catastali e stime relative agli immmobili e relative pertinenze che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque. Importo L. 28.000.000;

di confermare le precedenti disposizioni relative alla liquidazione degli importi per le progettazioni agli enti attuatori.

Firenze, 5 dicembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A0176

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio della ripubblicazione dei testi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e della legge 27 dicembre 1997, n. 450, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998)».

Si comunica che la ripubblicazione dei testi della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e della legge 27 dicembre 1997, n. 450 — corredati delle pubblicazioni notiziali previste dall'art. 10, commi 3 e 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 — prevista in data odierna, sarà effettuata in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 28 gennaio 1998.

98A0183

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vigilanza mediante duplice controllo per l'importazione di taluni prodotti siderurgici originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. (Comunicato del 30 dicembre 1997).

Si comunica che l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia entrerà in vigore il primo gennaio 1998. Il testo integrale dell'accordo è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* CEE L n. 348 del 18 dicembre 1997.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto accordo, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato al presente comunicato sono soggette alla presentazione di un documento di vigilanza, rilasciata dalle autorità della Comunità.

Gli operatori interessati all'importazione dei prodotti in questione dovranno presentare al Ministero del commercio con l'estero - D.G. per la politica commerciale e la gestione del regime degli scambi - Div. III - Viale America, 341 - 00144 Roma, domanda, redatta sull'apposito modulo comunitario, reperibile presso le camere di commercio e lo scrivente Ministero.

Alla domanda dovrà essere allegato il certificato di esportazione, in originale, rilasciato dalle competenti autorità dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Non è richiesto il certificato di esportazione per le merci spedite in data anteriore all'entrata in vigore dell'accordo, a condizione che fossero dirette alla Comunità. La data di spedizione è quella in cui le merci sono state caricate sul mezzo di trasporto.

L'importatore deve presentare il certificato di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci.

Il documento di vigilanza è valido quattro mesi e può essere rinnovato o prorogato.

L'importatore è tenuto a restituire alla scrivente i documenti di vigilanza al termine del loro periodo di validità dichiarando e documentando il loro stato di utilizzo.

ALLEGATO

Elenco dei prodotti soggetti a duplice controllo

Tutta la voce 7208
Tutta la voce 7209
Tutta la voce 7210
Tutta la voce 7211
Tutta la voce 7212
Tutta la voce 7303
Tutta la voce 7304
Tutta la voce 7304
Tutta la voce 7305
Tutta la voce 7306

98A0184

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 gennaio 1998

Dollaro USA	1788,88
ECU	1943,98
Marco tedesco	983,44
Franco francese	293,71
Lira sterlina	2927,14
Fiorino olandese	872,79
Franco belga	47,678
Peseta spagnola	11,606
Corona danese	258,27
Lira irlandese	2449,69
Dracma greca	6,234
Escudo portoghese	9,618
Dollaro canadese	1249,65
Yen giapponese	13,578
Franco svizzero	1211,98
Scellino austriaco	139,80
Corona norvegese	237,52
Corona svedese	222,65
Marco finlandese	324,72
Dollaro australiano	1152,58

98A0199

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero della sanità 1° dicembre 1997 concernente: «Autorizzazione agli Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di ossa e parti molli da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 9 agosto 1996». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 294 del 18 dicembre 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 12, prima colonna, al terz'ultimo comma dell'art. 1, dove è scritto: «*Rullo* dott. Giuseppe, medico dirigente 1° livello della III divisione ...», leggasi: «*Rollo* dott. Giuseppe, medico dirigente 1° livello della III divisione ...».

98A0155

Comunicato relativo al decreto rettorale 11 ottobre 1997 dell'Università di Perugia concernente: «Modificazione allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 28 ottobre 1997)

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti correzioni:

a pag. 56, prima colonna, quinto rigo, dove è scritto: «Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 *ottobre* 1996, ...», leggasi: «Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 *settembre* 1996, ...»;

a pag. 58, prima colonna, ventinovesimo rigo, dove è scritto: «Non vengono attribuiti crediti alle attività didattiche di cui ai punti *e)* e d) dell'art. 99.3 ...», leggasi: «Non vengono attribuiti crediti alle attività didattiche di cui ai punti *c)* e d)»;

nella stessa pag. 58, seconda colonna, primo rigo, dove è scritto: «*e)* predispone l'elenco delle attività didattiche ...», leggasi: «*c)* predispone l'elenco delle attività didattiche ...»;

a pag. 60, prima colonna, trentanovesimo rigo, dove è scritto: «F07H Reumatologia, *F07I* Malattie infettive, ...», leggasi: «F07H Reumatologia, *F07I* Malattie infettive, ...»;

a pag. 61, prima colonna, ventunesimo rigo, dove è scritto: «... riguardanti la fertilità, la procreazione, la gravidanza, *la mortalità* prenatale ed il parto; ...», leggasi: «... riguardanti la fertilità, la procreazione, la gravidanza, la *morbilità* prenatale ed il parto; ...»;

nella stessa pag. 61, seconda colonna, trentasettesimo rigo, dove è scritto: «Obiettivo: in riferimento ai punti *e)* e d) dell'art. 99.3 ...», leggasi: «Obiettivo: in riferimento ai punti *c)* e d) dell'art. 99.3 ...».

98A0112

Comunicato relativo al decreto rettorale 21 ottobre 1997 dell'Università di Perugia concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 del 10 novembre 1997)

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pagina 50, seconda colonna, al decimo comma delle premesse, dove è scritto: «Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 20 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1996, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al *corso di laurea in materie letterarie*», leggasi: «Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 20 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1996, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente *alla soppressione del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari*»;

nella medesima pagina, seconda colonna, undicesimo comma delle premesse, dove è scritto: «Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 20 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1996, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente *alla soppressione del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari;*», leggasi: «Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 20 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1996, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente *al corso di laurea in materie letterarie;*».

98A0131

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.